



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati:

Anna Bombino,	Presidente;
Ruben D'Addio,	Primo referendario;
Emanuele Petronio,	Referendario;
Filippo Maria Salvo,	Referendario relatore,

nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025,

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2021;

VISTA la nota prot. n. 6598/2024, con cui il Sindaco del Comune di Portocannone ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 1/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il 22 gennaio 2025, la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Filippo Maria Salvo;

FATTO

1. Con nota prot. n. 6598/2024 del 5 dicembre 2024, il Sindaco del Comune di Portocannone ha formulato un quesito, riguardante la disciplina contabile degli incarichi legali.

Nel dettaglio, l'ente ha specificato che il commissario straordinario di liquidazione, nella presentazione del rendiconto per le spese sostenute per la gestione della procedura di liquidazione, non ha dato evidenza, nel rendiconto, di alcune spese legali ancora da sostenere.

L'ente precisa di non aver mai ricevuto somme da accantonare per il conferimento di incarichi a legali e, di conseguenza, di non aver mai impegnato tali somme nel proprio bilancio.

Il Comune, dunque, domanda di conoscere le modalità per il pagamento delle somme richieste dai legali che hanno patrocinato l'ente nei procedimenti giudiziali meglio dettagliati nella domanda di parere, rappresentando che tali somme finirebbero con il rappresentare debiti fuori bilancio difficilmente sostenibili.

Stante quanto sopra, è possibile esprimere le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. In ordine ai requisiti di ammissibilità dal punto di vista soggettivo, come noto, la Sezione delle Autonomie, con l'atto del 27 aprile 2004 contenente indirizzi e criteri per l'esercizio dell'attività consultiva di cui all'art. 7, comma 8 della legge 131/2003 e, successivamente, con la delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane l'art. 7, comma 8 della legge 131/2003 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), laddove istituito.

L'organismo predetto, nonostante sia stato istituito dall'art. 64 dello Statuto della Regione Molise, adottato con L.R. n. 10/2014, risulta non operativo a causa della mancata adozione della normativa di dettaglio che avrebbe dovuto regolarne il funzionamento.

In linea con un orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, condiviso da questa Sezione, la mancata operatività del CAL non può considerarsi un ostacolo all'ammissibilità soggettiva della richiesta di parere. Di conseguenza, la richiesta di parere in esame deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Portocannone, organo titolare della rappresentanza legale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L.

2. Con riferimento alla verifica se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, devono essere richiamati gli orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Riunite e della Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale rese, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, D.L. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, D.L. n.174/2012.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno affermato che il citato articolo 7, comma 8 *«conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica»*, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *«sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici»*, sia pure *“in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri»* (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Si aggiunge che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre *«all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente»*, anche l'attinenza del quesito proposto ad *«una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali»*.

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

3. In applicazione dei predetti orientamenti giurisprudenziali, il quesito di cui alla richiesta di parere in esame risulterebbe ammissibile in astratto, sotto il profilo oggettivo, in quanto intende sollecitare una pronuncia che richiede

l'esame di questioni rientranti nella materia della contabilità pubblica (**peraltro le stesse già ampiamente illustrate nel precedente di Codesta Sezione regionale di controllo n. SRCMOL/35/2021/PAR**, rinvenibile nella banca dati pubblica delle delibere emesse dalla Corte dei conti, sul sito www.corteconti.it). Sennonché, la Sezione rileva che con la richiesta di parere in questione (e con la documentazione ad essa allegata) è prospettata in modo estremamente specifico una questione concreta, sostanzialmente diretta a ottenere indicazioni da utilizzare per il caso specifico.

Orbene, tale quesito, nei termini in cui è formulato, implica la diretta interferenza con le attività di amministrazione attiva, rimesse all'ente richiedente. Inoltre, e sotto un diverso profilo, l'eventuale riscontro risulterebbe idoneo ad interferire con la cognizione della magistratura contabile nelle vesti di giudice della responsabilità erariale.

Per questi motivi, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile (in termini, Corte dei conti, Sez. Campania, deliberazione 1 aprile 2015, n. 110), restando in capo all'Ente la responsabilità di governare la disciplina applicabile con riferimento alle singole fattispecie.

Per questi motivi

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Portocannone, nei termini esposti in motivazione.

SI DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del responsabile della Segreteria Istituzionale del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

L'Estensore
(Filippo Maria Salvo)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in segreteria il 29 gennaio 2025

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)